

**UNIONE RUBICONE E MARE**  
**(Provincia di Forli-Cesena)**

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE RUBICONE E MARE DELLA  
FUNZIONE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI  
PRIMI SOCCORSI**

*(art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012 e successive modifiche, et art. 14, comma  
27 lettera e), decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n.122/2010)*

Rep. n. 68

L'anno duemilaquattordici, Il giorno 30, del mese di dicembre nella Sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

- Il Comune di Borghi (FC) (codice fiscale: 00664610409), in persona del Sindaco sig. Piero Mussoni, nato a Cesena, il 05.10.1975, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borghi, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 45, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Cesenatico (FC)(codice fiscale: 00220600407), in persona del Sindaco sig. Roberto Buda, nato a Cesenatico (FC), il 06.05.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cesenatico, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 94, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gambettola (FC) (codice fiscale: 00607230406), in persona del Sindaco sig. Roberto Sanulli, nato a Gambettola , il 28/07/1953, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gambettola, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 61, del 17/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Gatteo (FC) (codice fiscale: 81001970409), in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 53, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Longiano (FC) (codice fiscale: 81001810407) in persona del Sindaco sig. Ermes Battistini, nato a Cesena (FC), il 01.04.1959, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Longiano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 63, del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Roncofreddo (FC) (codice fiscale: 81006880405), in persona del Sindaco sig. Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo, il 22.01.1962, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Roncofreddo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.64, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di S. Mauro Pascoli (FC) (codice fiscale: 81001550409), in persona del Sindaco sig.ra Luciana Garbuglia, nata a San Mauro Pascoli, il 27.01.1958, domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Mauro Pascoli, la quale

interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.78, del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale: 81000190405), in persona del Sindaco sig. Filippo Giovannini, nato a Savignano sul Rubicone, il 13.11.1973, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul R., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 108, del 24/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (codice fiscale: 81007720402) in persona del Sindaco sig. Quintino Sabattini, nato a Sogliano al Rubicone (FC), il 18.09.1955, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sogliano al Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.53, del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

## **E**

- L'Unione Rubicone e Mare (FC) (codice fiscale: 03584850402), in persona del Presidente sig. Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 14.03.1965, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa dell'Unione in Savignano sul Rubicone, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare dell'Unione Rubicone e Mare n.31, del 02/07/2014, esecutiva ai sensi di legge

## **PREMESSO CHE**

- con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Sindaci dei Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali, hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- con L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. n. 9/2013 che comprende, fra le altre, anche quella relativa all'attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- in applicazione delle disposizioni di tale Legge regionale il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 24.02.2014 ha proposto la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione dell'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincide con il distretto sanitario e costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa;

- successivamente alla suddetta deliberazione del Consiglio dell'Unione i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone hanno rispettivamente approvato, secondo le rispettive competenze e posizioni, l'ampliamento dell'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone approvando, altresì, il testo del nuovo Statuto dell'Unione cui è stato attribuito il nome di Unione "Rubicone e Mare";
- ai fini e per gli effetti del medesimo art. 7, i Comuni appartenenti alla Unione Rubicone e Mare, con le rispettive deliberazione di approvazione del nuovo Statuto ed il Comune di Borghi con deliberazione successiva, hanno individuato le funzioni da esercitare in forma associata attraverso l'Unione fra le quali quella di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- la costituzione di un Servizio Unificato al quale affidare l'esercizio di tutte le funzioni relative all'attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, oltre che a caratterizzarsi per flessibilità e snellezza operativa, consente l'esercizio delle funzioni associate in un ambito dimensionale ottimale capace di garantire significative economie di scala nel medio periodo;
- la configurazione giuridica alla quale si è fatto riferimento è il conferimento al Servizio unico della titolarità delle competenze in materia, in luogo dei Comuni che hanno costituito l'Unione, prevista dall'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000;
- le linee guida per la composizione del Servizio unico e le modalità di gestione delle funzioni, compiti ed attività trasferite sono state oggetto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 07.05.2014;
- gli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione disciplinano il conferimento delle funzioni da gestire in forma associata, la sua durata e l'eventuale recesso;
- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- la L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;
- l'art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 (tra cui le Unioni di Comuni), provvedano, tra l'altro, alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione di un "servizio associato di protezione civile" fra tutti i Comuni che fanno parte dell'Unione, per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio

dell'Unione di Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.

2. I Comuni sottoscrittori, in particolare, delegano all'unione di Comuni la redazione e l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile e del piano intercomunale. A tale fine, l'Unione di Comuni è, altresì, delegata ad istituire forme di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed associazioni di volontariato.

3. L'Unione di Comuni gestisce le seguenti attività:

- predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale;
- approvazione e realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- coordinamento tra i Comuni, la Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile,
- coordinamento, in accordo con i Comuni di riferimento, con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile ;
- predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale che ogni ente deve presidiare;
- collaborazione per l'eventuale ottimizzazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento dell'efficienza delle sedi di C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace;
- predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet) omogenei per tutto il territorio dell'Unione, mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione di tutti i territori dell'Unione delle procedure in caso di evento calamitoso;
- diffusione della conoscenza delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, nei confronti della popolazione ed anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- acquisizione e conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio del Volontariato locale, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- coordinamento ed organizzazione delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate ed alla periodica formazione degli operatori di protezione civile e referenti delle funzioni del C.O.C.;

Nell'organizzazione del servizio l'Unione potrà avvalersi dell'ausilio operativo delle associazioni dei volontari in accordo con i Comuni di riferimento.

4. Rimane in capo ai Comuni la gestione delle seguenti attività:

- collaborazione alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, il quale in particolare curi:

a) collaborazione per il reperimento dei dati mancanti, nonché l'aggiornamento dei dati già disponibili;

- b) la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
- c) la partecipazione a corsi di formazione;
- d) la collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- e) la collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

5. Rimane in capo al Comune di Cesenatico ogni attività gestionale, di carattere amministrativo e finanziario riguardante le Porte Vinciane ed i relativi oneri.

6.. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

## **ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 01.01.2015 secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalla Giunta dell'Unione.

2. Dalla data di attivazione della convenzione l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.

4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5 TUEL), oltre ai compiti in veste di ufficiale di governo (art. 54 TUEL).

## **ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. La funzione oggetto della presente convenzione è gestita dalla struttura definita nel progetto organizzativo che approverà la Giunta dell'Unione.

2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato di seguito.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione dell'Unione. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

4. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente (e/o uno sportello), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

5. Al fine di favorire l'attività della Protezione Civile e la sua aderenza alle problematiche tecniche delle varie realtà locali, è costituito un Gruppo di coordinamento tecnico composto da referenti locali rappresentanti i Comuni facenti parte dell'UNIONE RUBICONE E MARE. Il Gruppo di coordinamento tecnico ha competenze esclusivamente consultive e di supporto al Responsabile della Protezione Civile nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2. Il Gruppo di coordinamento tecnico viene convocato dal Responsabile della funzione, il quale terrà conto anche delle richieste di convocazione provenienti dai singoli componenti il Gruppo.

6. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

7. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

8. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

9. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

10. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando o il distacco, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

11. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

12. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

13. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

## **ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto previsto dai successivi commi di questo articolo.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione nel rispetto dei seguenti criteri.

5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene per il 60% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e per il 40% in relazione alle dimensioni del territorio. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

6.. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato; nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

7. E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di suddivisione delle spese che faccia riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio

8. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

9. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 39 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

10. A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale , di norma, nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di iscrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

b) il rendiconto di gestione.

11. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o restituite agli enti conferenti.

12. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

## **ART. 5 – SEDE**

1. La sede del servizio è presso il Comune di Savignano sul Rubicone, sede amministrativa dell'Unione

2. E' confermata l'ubicazione dei centri decisionali di protezione civile per emergenze diffuse denominati C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso le attuali rispettive sedi.

3. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura di ciascun Sindaco, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

## **ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi di proprietà dei Comuni che i Comuni conferenti hanno individuato quali sedi del servizio;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio del servizio conferito.

2. Il conferimento all'Unione dei locali, avviene a seguito dell'approvazione di appositi contratti fra l'Unione ed il Comune.

3. La gestione (in particolare le utenze) e la manutenzione ordinaria di tali immobili sono a carico del Comune proprietario qualora si tratti di porzioni di immobili che per la maggior parte rimangono nella disponibilità del Comune stesso.

4. La gestione e la manutenzione ordinaria sono a carico dell'Unione qualora si tratti di immobili completamente conferiti all'Unione dai Comuni o che l'Unione acquisisce da terzi per ubicarvi le sedi dei propri servizi. In tale ultimo caso anche le spese di acquisizione sono a carico dell'Unione.



5. Il conferimento all'Unione in uso dei beni mobili, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di specifici verbali di consegna sottoscritti dai rappresentanti delle parti interessate. L'Unione pertanto si configurerà come agente contabile a materia tenuto a presentare il conto di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 ai singoli enti conferenti.

6. A seguito di appositi atti adottati dai competenti organi dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

7. La sostituzione a causa di obsolescenza, avaria o danneggiamento dei beni mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature conferiti dai Comuni è a carico dell'Unione che diventerà proprietaria dei beni acquistati.

8. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per lo svolgimento esercizio del servizio conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività relative a tale servizio.

9. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse al servizio conferito.

10. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

11. In relazione alle coperture assicurative si precisa quanto segue:

- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione immobili di loro proprietà, catastalmente identificabili, l'Unione provvederà a stipulare apposite coperture assicurative "all Risks" e per Responsabilità civile verso terzi.
- nel caso in cui gli Enti concedano in uso all'Unione porzioni di immobili non individuabili catastalmente, le suddette coperture rimangono a carico del proprietario.
- l'Unione inoltre si doterà di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione stessa o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
- le assicurazioni dei mezzi di trasporto concessi in uso all'Unione dagli Enti rimangono a loro carico. Successivamente, a seguito di apposite comunicazioni, verranno rimborsate dall'Unione agli Enti proprietari dei mezzi e in seguito ripartite in base ai criteri stabiliti in convenzione.

## **ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 c. 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

#### **ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

1. Al fine di consentire una più efficace attività organizzativa finalizzata all'avvio della gestione associata dei servizi dal 01.01.2015, la decorrenza degli effetti della presente convenzione è fissata nella data della sua sottoscrizione

2. La convenzione ha durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 21/2012 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

#### **ART. 9 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI- SCIoglimento DELLA UNIONE**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti che ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.R. n. 21/2012 è fissato in 5 anni, il singolo Comune che intenda recedere dalla presente convenzione deve dare comunicazione all'Unione dell'adozione della relativa deliberazione entro il mese di giugno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

3. Il Comune recedente e l'Unione assumono intese per la regolazione formale dei profili organizzativi e successivi.

4. In caso di recesso dal servizio in oggetto, al Comune recedente è assicurata una dotazione di personale pari a quella conferita ed il personale già dipendente del Comune recedente gode di preferenza al fine del ritorno all'Amministrazione di provenienza. Tale personale riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula fermo restando il mantenimento del trattamento economico acquisito.

5. Tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella disponibilità del Comune.

6. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di uno dei Comuni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

#### **ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 12 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 13 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

## **ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore presso l'Unione dei Comuni del Rubicone, se esistenti o, in mancanza, quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.

2. Fino all'approvazione ed alla esecutività dei Bilanci di Previsione 2015 da parte di tutti i Comuni, e comunque fino al 30/06/2015, i medesimi continuano a sostenere direttamente gli oneri del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, per locazioni ed i trasferimenti, rappresentando tali spese compensazione contabile ai trasferimenti finanziari all'Unione, salvo conguaglio. Il responsabile del servizio dell'Unione subentrerà dal 1.01.2015 nella titolarità per l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa a valere sui bilanci degli Enti associati. Il personale attualmente impiegato nei servizi trasferiti verrà con la medesima decorrenza comandato funzionalmente all'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI CESENATICO.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBETTOLA .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI LONGIANO.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDDO .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI S. MAURO PASCOLI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE .....

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE.....